

BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

IL DIRIGENTE

Visti:

- la Legge Regionale n. 36 del 16 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 492 del 07/04/2008;
- la Delibera del Comitato dei Sindaci n. 9 del 21/06/2010;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 30/09/2011;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5 dicembre 2013;
- il Decreto del Dirigente P.F. Edilizia ed Espropriazione–Regione Marche n. 7/EDI del 19/02/2015;

RENDE NOTO

che **dal 6 luglio fino fino al 30 settembre 2015 oppure, per i cittadini italiani residenti all'estero, dal 6 luglio fino al 30 ottobre 2015** i soggetti in possesso dei requisiti sottoelencati possono presentare domanda di ammissione alla graduatoria per l'assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia.

Art. 1

Requisiti per l'ammissione al bando

1. Possono presentare domanda i soggetti maggiorenni in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o di altro Stato aderente alla Comunità Europea;
oppure (per i cittadini extracomunitari)
titolarità di carta di soggiorno o possesso di permesso di soggiorno di durata almeno biennale;
 - b) residenza anagrafica oppure svolgimento di attività lavorativa nel **Comune di Serra de'Conti**;
 - c) mancanza di titolarità del diritto di proprietà, uso, usufrutto o altro diritto reale di godimento su un alloggio, adeguato alle esigenze del nucleo familiare, che non sia stato dichiarato unità collabente ai fini del pagamento dell'imposta comunale sugli immobili;
 - d) valore ISEE ordinario, calcolato secondo i criteri stabiliti dal D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013, non superiore a € 11.467,00, oppure non superiore a € 13.760,40 per nuclei familiari costituiti da una sola persona;
 - e) mancanza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno.
2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c) ed e), anche da tutti gli altri componenti del nucleo familiare. Tali requisiti devono sussistere al momento della presentazione della domanda, al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso del rapporto di locazione.
3. La qualità di assegnatario è conservata anche da chi, nel corso del rapporto locativo, superi il limite di reddito di cui alla lettera d) del comma 1 fino ad un massimo pari al doppio di tale importo.

4. Qualora si verifichi la disponibilità di alloggi di edilizia residenziale pubblica realizzati o recuperati con il coinvolgimento di capitali di cui al Piano Casa – Legge n. 133 del 6 agosto 2008, art. 11, comma 2, gli stessi saranno destinati prioritariamente a prima casa per:
- a) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito;
 - b) giovani coppie a basso reddito;
 - c) anziani in condizioni sociali economiche svantaggiate;
 - d) studenti fuori sede;
 - e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;
 - f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 della Legge n. 9 dell'8 febbraio 2007;
 - g) immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Marche.

Art. 2 **Nozione di alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare** **(L.R. 36/2005 art. 2 comma 2)**

Per abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare si intende quella con superficie utile calpestabile non inferiore a:

- mq 30 per un nucleo familiare composto da una persona;
- mq 45 per un nucleo familiare composto da due persone;
- mq 54 per un nucleo familiare composto da tre persone;
- mq 63 per un nucleo familiare composto da quattro persone;
- mq 80 per un nucleo familiare composto da cinque persone;
- mq 90 per un nucleo familiare composto da sei o più persone.

Art. 3 **Nozione di alloggio improprio ed antigienico** **(L.R. 36/2005 art. 2 Comma 2 ter e quater)**

1. Per alloggio improprio si intende l'unità immobiliare avente caratteristiche tipologiche di fatto incompatibili con l'utilizzazione ad abitazione o priva di almeno tre degli impianti igienici di cui all'art. 7, ultimo comma, del D.M. 5 luglio 1975. Rientrano comunque in detta categoria le baracche, le stalle, le grotte, le caverne, i sotterranei, le soffitte, i bassi, i garage, le cantine e gli alloggi per i quali ricorrono tutte le condizioni previste per l'alloggio antigienico.
2. Per alloggio antigienico si intende l'abitazione per la quale ricorra almeno una delle seguenti fattispecie:
 - altezza media interna utile di tutti i locali inferiore a metri 2,50, ridotta a metri 2,20 per i vani accessori;
 - presenza di stanza da bagno carente di almeno due degli impianti di cui all'art. 7, ultimo comma, del D.M. 5 luglio 1975.

Art. 4 **Nozione di nucleo familiare** **(L.R. 36/2005 art. 2 comma 1 lett. c)**

Per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dai soggetti con i quali convive, e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, salva l'ipotesi in cui un componente, ad esclusione del coniuge non legalmente separato, intenda costituire un nucleo familiare autonomo.

Non fanno parte del nucleo familiare le persone conviventi per motivi di lavoro. La convivenza è attestata dalla certificazione anagrafica, che dimostra la sussistenza di tale stato di fatto da almeno due anni antecedenti la scadenza del bando.

Tale limite temporale non è richiesto in caso di incremento naturale della famiglia ovvero derivante da nascita, adozione e tutela.

Art. 5 **Modalità e termini di presentazione della domanda**

1. La domanda potrà essere presentata presso una delle Organizzazioni Sindacali convenzionate o presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Residenza, utilizzando esclusivamente gli appositi modelli predisposti dal Comune, a pena di esclusione.

Le domande presentate incomplete al punto da non poter consentire la normale procedura di istruttoria saranno automaticamente escluse.

Le Organizzazioni Sindacali elencate nell'allegato Prospetto sono a disposizione per assistere il cittadino nella compilazione e nella consegna della domanda.

2. Le domande devono essere presentate e sottoscritte alla presenza di un Funzionario delle Organizzazioni Sindacali convenzionate o, se presentate al Comune di residenza, in presenza di un Funzionario comunale **entro il termine di 87 giorni dalla data di pubblicazione del bando e cioè entro il 30 settembre 2015 oppure, per i cittadini italiani residenti all'estero, entro il termine di 117 giorni dalla data di pubblicazione del bando e cioè entro il 30 ottobre 2015.**

Se la domanda è spedita mediante raccomandata postale, è regolare se la data del timbro di partenza è compresa entro la data sopraddetta e se è corredata di copia fotostatica del documento d'identità.

Le domande consegnate o spedite dopo i termini indicati saranno automaticamente escluse.

Art. 6 Subentro nella domanda

1. In caso di decesso dell'aspirante assegnatario subentrano nella domanda i componenti del nucleo familiare così come definito dall'art. 2 della L.R. 36/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, nel seguente ordine:
 - coniuge o convivente more uxorio;
 - figli;
 - ascendenti;
 - discendenti;
 - collaterali;
 - affini.
2. Il Comune, avuta notizia del decesso, invita i suddetti soggetti a confermare la domanda presentata.
3. In caso di separazione, il coniuge diverso dal firmatario può subentrare nella domanda nei seguenti casi:
 - previo accordo tra i coniugi medesimi;
 - se stabilito dal giudice in sede di separazione.

Art. 7 Commissione per la formazione della graduatoria

Per la formazione della graduatoria il Comune si avvale di apposita commissione nominata con Deliberazione del Comitato dei Sindaci, così composta:

- Avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati con funzioni di Presidente;
- Dirigente Ufficio Comune o suo delegato;
- Direttore dell'ERAP o suo delegato;
- Tre rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali del Settore Abitativo.

Art. 8 Requisiti soggettivi e condizioni soggettive ed oggettive per l'attribuzione del punteggio

1. I requisiti soggettivi e le condizioni che danno titolo a punteggio, devono sussistere al momento della presentazione della domanda.
2. Le condizioni di punteggio connesse:

- all'ampliamento del nucleo familiare derivante da nascita, adozione, ricongiungimenti
- alla fattispecie di rilascio forzoso dell'alloggio di cui al citato allegato A - L.R. 36/2005

che siano sopravvenute al momento della presentazione della domanda, possono essere fatte valere dall'aspirante assegnatario entro il termine di 15 giorni, termine previsto per la presentazione delle osservazioni alla graduatoria provvisoria.

- I punteggi relativi a condizioni soggettive ed oggettive, che richiedono un accertamento da parte degli organi della Pubblica Amministrazione, vengono riconosciuti purché l'aspirante assegnatario produca la necessaria documentazione attestante dette condizioni entro il termine di 15 giorni previsto per la presentazione delle osservazioni alla graduatoria provvisoria.
- In caso di dichiarazione ISEE con redditi pari a zero, per l'attribuzione del punteggio di cui alla lett. a) punto 1) dell'allegato A – L.R. 36/2005, il Comune richiede all'interessato apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante le fonti di sostentamento del nucleo familiare.
- Il punteggio relativo alla "presenza in graduatoria" di cui alla lett. a), comma 9 dell'allegato A – L.R. 36/2005 viene riconosciuto in relazione alla presenza continuativa nelle graduatorie definitive per l'assegnazione di alloggi ERP. La durata di tale periodo va calcolata a ritroso, a decorrere dal giorno di pubblicazione del nuovo bando per il quale si concorre. Le frazioni di anno uguali o superiori a 180 giorni sono considerate per intero, quelle inferiori non vengono considerate. Qualora il concorrente che compare nelle precedenti graduatorie sia deceduto il punteggio può essere attribuito, nell'ordine, al coniuge o convivente more uxorio ed ai figli in relazione alla data di acquisizione del relativo stato anagrafico.
- Il punteggio relativo alla "residenza nel Comune" di cui alla lettera a), comma 10 del citato allegato A della L.R. 36/2005, viene attribuito conteggiando la residenza continuativa nel **Comune di Serra de'Conti**.

La durata di tale periodo va calcolata a ritroso, a decorrere dal giorno di pubblicazione, per eccesso o difetto secondo quanto stabilito al comma precedente. Qualora il concorrente che compare nelle precedenti graduatorie sia deceduto il punteggio può essere attribuito, nell'ordine, al coniuge o convivente more uxorio ed ai figli.

Art. 9 Attribuzione punteggi condizioni soggettive ed oggettive

La Commissione procede alla formazione della graduatoria provvisoria delle domande attribuendo i seguenti punteggi.

CONDIZIONI SOGGETTIVE

s.a) Valore ISEE ordinario calcolato secondo i criteri stabiliti dal D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013:

Valore ISEE ordinario	Nuclei familiari composti da 1 o 2 persone	Nuclei familiari composti da 3 o più persone
Fino a € 5.830,76	punti 3	punti 5
Fino a € 11.661,52	punti 2	punti 4

s.b) Numero di componenti del nucleo familiare:

Nuclei familiari composti da 1 o 2 persone	Nuclei familiari composti da 3 o 4 persone	Nuclei familiari composti da 5 o più persone
punti 1	punti 2	punti 3

s.c) Presenza di persone anziane nel nucleo familiare richiedente:

Nucleo familiare composto da almeno una persona di età superiore a 65 anni e da almeno una persona di età non superiore a 65 anni	punti 2
Nucleo familiare composto esclusivamente da persone di età superiore a 65 anni, anche sole	punti 4

s.d) Presenza nel nucleo familiare di uno o più portatori di handicap certificato dalle competenti autorità (*punteggio massimo punti 4*):

Affetto da menomazione di qualsiasi genere che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 o da menomazione di qualsiasi genere in caso di minorenne	punti 2
Affetto da menomazione di qualsiasi genere che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100%	punti 3
Affetto da menomazione di qualsiasi genere che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100% con riconoscimento di indennità di accompagnamento	punti 4
Ogni ulteriore componente presente nel nucleo familiare affetto da menomazione di qualsiasi genere che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa a partire da 2/3	punti +1

s.e) Presenza di minori di 10 anni nel nucleo:

1 figlio	punti 0,5
2 figli	punti 1
3 figli	punti 1,5
4 o più figli	punti 2

s.f) Nuclei familiari monoparentali con minori a carico:

1 figlio	punti 2
2 o più figli	punti 4

s.g) Nuclei familiari composti esclusivamente da giovani di età non superiore a 30 anni:

1 persona	punti 2
2 o più persone	punti 3

s.h) Presenza in graduatoria alle condizioni di cui all'art. 8, comma 5:

punti 0,5 per anno (per un massimo di 10 anni)

s.i) Residenza nel Comune di Senigallia alle condizioni di cui all'art. 8, comma 6:

punti 0,25 per ogni anno superiore al quinto fino al quindicesimo
--

CONDIZIONI OGGETTIVE

o.a)Abitazione in un alloggio improprio da almeno 2 anni alla data di pubblicazione del bando (*allegare certificato ASUR*):

punti 3

o.b)Abitazione in un alloggio antigienico da almeno 2 anni alla data di pubblicazione del bando (*allegare certificato ASUR*):

punti 2

o.c)Abitazione in un alloggio inadeguato da almeno 2 anni alla data di pubblicazione del bando:

punti 1

o.d)Abitazione a titolo locativo in alloggio non accessibile ai sensi della normativa vigente in materia di barriere architettoniche, da parte di un portatore di handicap che necessita per cause non transitorie della sedia a ruote. Tale condizione fisica deve essere comprovata mediante attestazione di strutture sanitarie pubbliche:

punti 2

o.e)Sistemazione in locali procurati a titolo precario da organi preposti all'assistenza pubblica (rientrano in questa categoria i centri di accoglienza autorizzati, gli alloggi sociali, gli alberghi):

punti 2

o.f) Abitazione in un alloggio da rilasciarsi per uno dei seguenti motivi:

a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio, non intimato per inadempienza contrattuale con rilascio entro un anno dalla data di presentazione della domanda	4
a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio, non intimato per inadempienza contrattuale con rilascio oltre un anno dalla data di presentazione della domanda	3
a seguito di verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria con rilascio entro un anno dalla data di presentazione della domanda	3
a seguito di verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria con rilascio oltre un anno dalla data di presentazione della domanda	2
a seguito di ordinanza di sgombero	4
a seguito di sentenza del tribunale che sancisca la separazione tra coniugi e l'assegnatario sia la parte soccombente ai sensi dell'art. 20 septies, comma 2 della L.R. 36/2005	3

ATTENZIONE: Non sono cumulabili tra loro i punteggi o.a), o.b), o.c), o.e).

Art. 10 Priorità

1. In caso di parità di punteggio viene data la precedenza nella collocazione in graduatoria e nell'ordine alle domande che abbiano conseguito punteggi per le seguenti condizioni:
 - alloggio da rilasciarsi per i motivi di cui alla lettera b, n. 5 dell'allegato "A" alla L.R. 36/2005;
 - alloggio improprio
 - alloggio procurato a titolo precario;
 - alloggio inadeguato alle esigenze del nucleo familiare;
 - presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare;
 - presenza di minori nel nucleo familiare
2. Se continua a permanere la parità di condizioni, viene data la precedenza alle famiglie con reddito ISEE più basso. In caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.

Art. 11 Istruttoria delle domande – graduatoria provvisoria

1. L'istruttoria è volta alla formazione della graduatoria provvisoria di assegnazione, con la quale si verificano le condizioni di ammissibilità delle domande e si assegnano i punteggi sulla base del bando di concorso.
2. Il Comune provvede all'istruttoria delle domande pervenute. A tal fine richiede agli interessati le informazioni o la documentazione mancante nella domanda fissando un termine di giorni 15. Qualora entro tale data non venga prodotta la documentazione richiesta:
 - non sarà attribuito il punteggio richiesto;
 - la domanda sarà esclusa nel caso non sia possibile, per la documentazione mancante, fare la normale istruttoria.

Art. 12 Opposizione alla graduatoria provvisoria

1. La graduatoria provvisoria è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune. Di essa si dà altresì notizia ai concorrenti tramite comunicazione scritta contenente l'indicazione del punteggio conseguito, dell'eventuale documentazione mancante, dei modi e dei termini – comunque non superiori a 15 giorni – per la presentazione di osservazioni e di quant'altro ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria definitiva.
2. Ai concorrenti esclusi dalla graduatoria provvisoria viene fornita specifica informativa per garantire la presentazione di controdeduzioni sempre nel termine massimo di 15 giorni.

Art. 13 Graduatoria definitiva

Esaminate le osservazioni e le controdeduzioni, acquisita la eventuale nuova documentazione attestante il ricorrere delle condizioni di punteggio, la Commissione formula la graduatoria definitiva per l'assegnazione degli alloggi di ERP sovvenzionata. La graduatoria viene pubblicata sul sito del **Comune di Serra de'Conti** per l'intero periodo di validità e la pubblicazione all'Albo Pretorio costituisce formale comunicazione dell'esito della domanda presentata. La graduatoria definitiva ha validità biennale. Il termine decorre dalla sua pubblicazione. Scaduto tale termine la graduatoria decade automaticamente.

Art. 14 Verifica dei requisiti e dei punteggi prima dell'assegnazione

1. Prima dell'assegnazione il Comune accerta la permanenza in capo all'aspirante assegnatario e al suo nucleo familiare dei requisiti prescritti per l'assegnazione.
2. Il mutamento delle condizioni soggettive ed oggettive dei concorrenti non influisce sulla collocazione in graduatoria, purché permangano i requisiti, ad eccezione della nuova situazione abitativa che

determina la perdita del punteggio di cui alla lettera b), n.ri 1), 2) e 3), dell'allegato A della L.R. n. 36/2005, relativo alla condizione di abitazione in alloggio improprio, antigienico ed inadeguato.

3. La perdita dei requisiti e il mutamento della condizione abitativa vengono contestati dal Comune con lettera raccomandata. L'interessato entro dieci giorni dal ricevimento della medesima può proporre le proprie controdeduzioni. La documentazione viene quindi trasmessa alla Commissione che decide in via definitiva nei successivi 15 giorni, respingendo le contestazioni dell'ufficio preposto all'istruttoria o escludendo il concorrente dalla graduatoria o mutandone la posizione. In quest'ultimo caso la Commissione procede alla ricollocazione in graduatoria secondo i criteri di priorità stabiliti per la formazione della graduatoria medesima.

Art. 15

Scelta dell'alloggio e assegnazione. Rinuncia.

1. In base alla disponibilità degli alloggi gli aspiranti assegnatari vengono convocati dal Comune per la scelta dell'appartamento, che viene compiuta per iscritto dall'assegnatario o da persona da questi delegata. In caso di mancato esercizio della facoltà di scelta l'alloggio viene individuato dal Comune tra quelli disponibili.
2. L'assegnazione viene effettuata in base all'ordine stabilito dalla graduatoria e alle preferenze espresse, tenendo conto della dimensione degli alloggi, della composizione e della consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario.
3. L'alloggio assegnato deve essere occupato entro 30 giorni dalla stipula del contratto di locazione. A tal fine il Comune invia all'ERAP, territorialmente competente, il provvedimento di assegnazione entro 10 giorni dalla sua adozione. La mancata presentazione alla stipula del contratto da parte dell'assegnatario, senza giustificato motivo, equivale a rinuncia.
4. Al fine di evitare fenomeni di sottoutilizzazione degli alloggi, l'assegnazione avviene senza superare le seguenti dimensioni della superficie utile calpestabile degli alloggi, con una tolleranza del 5%:
 - Famiglie monopersonali: mq 44
 - Famiglie composte da due persone: mq 59
 - Famiglie composte da tre persone: mq 68
 - Famiglie composte da quattro persone: mq 77
 - Famiglie composte da cinque persone: mq 94
 - Famiglie composte da sei o più persone: mq 105
5. In situazioni particolari, anche se connesse alla conformazione dell'alloggio, con provvedimento motivato, il Comune può derogare a tali limiti. Se però il superamento del rapporto è pari o superiore a mq 14, l'assegnazione avviene a titolo provvisorio. In tal caso il Comune, in accordo con l'ERAP, propone all'assegnatario soluzioni alternative entro il periodo dell'assegnazione provvisoria.
6. I limiti dimensionali di cui ai commi precedenti possono essere sempre superati se nel nucleo familiare dell'assegnatario sia presente un portatore di handicap con difficoltà di deambulazione tale da richiedere l'uso continuato della sedia a ruote o di analoghi ausili.
7. I concorrenti convocati per l'assegnazione possono rinunciare agli alloggi proposti solo per gravi e documentati motivi da valutarsi da parte del Comune. La rinuncia non motivata comporta la perdita del diritto all'assegnazione.
8. In entrambe le ipotesi di perdita del diritto all'assegnazione descritte nel presente paragrafo, il Comune garantisce in ogni caso il diritto al contraddittorio e a tal fine, invita l'aspirante assegnatario a presentare osservazioni e controdeduzioni entro il termine non inferiore a 10 giorni, assegnato dal Comune medesimo.

Art. 16

Controlli

1. Il richiedente dichiara nella domanda di accesso alla graduatoria di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e degli artt. 4 comma 2 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000 n. 130, art. 6 comma 3 del D.P.C.M. 7 maggio 1999 n. 221 come modificato dal D.P.C.M. 4 aprile 2001 n. 242 e ai sensi dell'art. 6 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. Il Comune può effettuare i dovuti controlli circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al bando, anche d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza. In caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese, il Comune richiede all'interessato la documentazione. Qualora il cittadino si rifiuti, in sede di controllo, di presentare la documentazione richiesta, la domanda viene esclusa.
3. Il Comune in sede di verifica per l'assegnazione dell'alloggio effettua controlli ed accertamenti tecnici atti a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, nonché la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.
4. Al fine dell'attivazione del procedimento di controllo, in sede di verifica dei requisiti si trasmette in raccomandata A/R apposita comunicazione agli interessati con l'indicazione del termine per rispondere a quanto richiesto.
5. Si procederà all'esclusione dalla graduatoria ed, eventualmente, alla decadenza dell'assegnazione dell'alloggio nei seguenti casi:
 - accertamento di dichiarazioni sostitutive non veritiere;
 - accertamento della perdita dei requisiti inerenti alla partecipazione della domanda all'accesso o alla permanenza in graduatoria.

Art. 17 Disposizioni finali e transitorie

Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali.

Senigallia, 6 luglio 2015

IL DIRIGENTE
UFFICIO COMUNE
ESERCIZIO ASSOCIATO FUNZIONE SOCIALE
(Dott. Maurizio Mandolini)

informativa art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (privacy)

Titolare	Comune di Serra de'Conti, Area Urbanistica, piazza Gramsci
Responsabile del trattamento	Responsabile Area Urbanistica, arch. Massimo Bergamo
Incaricati	Sono autorizzati al trattamento in qualità di incaricati i dipendenti assegnati, anche temporaneamente, per esigenze organizzative, all'Ufficio Servizi Sociali
Finalità	I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria, definizione ed archiviazione dell'istanza formulata e per le finalità strettamente connesse.
Modalità	Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici anche utilizzando dati già acquisiti, dove presenti, presso gli Uffici competenti.
Ambito comunicazione	I dati verranno utilizzati dall'Ufficio Servizi Sociali. Sono comunicati all'Ente Regionale per l'Abitazione Pubblica della Provincia di Ancona e possono essere comunicati al Ministero delle Finanze, Guardia di Finanza o altri Enti pubblici autorizzati al trattamento, per le stesse finalità sopra indicate e per verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti.
Obbligatorietà	Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei requisiti; la conseguenza in caso di mancato conferimento dei dati è la sospensione del procedimento.
Diritti	L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione dei dati, come previsto dagli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003 rivolgendosi all'indirizzo specificato.

